

Articolo 2

Il volume di 53 000 t è diviso in due parti, una di 36 500 t e l'altra di 16 500 t, suddivise come segue:

Stati membri	Nell'ambito del volume di 36 500 t	Nell'ambito del volume di 16 500 t	Quantitativo totale di 53 000 t
Benelux	3 374	1 526	4 900
Danimarca	289	130	419
Germania	7 336	3 317	10 653
Grecia	1 241	561	1 802
Spagna	878	397	1 275
Francia	5 165	2 335	7 500
Irlanda	288	130	418
Italia	7 987	3 610	11 597
Portogallo	544	246	790
Regno Unito	9 398	4 248	13 646

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili per garantire a tutti gli operatori interessati stabiliti sul loro territorio il libero accesso alle quote loro assegnate.
2. Il grado di esaurimento delle quote degli Stati membri è determinato in base alle importazioni presen-

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 1988.

tate in dogana, accompagnate da una dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 4

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni effettivamente imputate alle loro quote.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Al più tardi il 1° ottobre 1988 la Commissione sottopone al Consiglio una relazione sui quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati in ciascuno Stato membro.

Il Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, procede, se del caso, a una ripartizione delle quantità non utilizzate.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H.-D. GENSCHER